



**CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA**

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 39 DEL 25/03/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

ORIGINALE

**Oggetto : IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 E CONTESTUALE
PROROGA DEL TERMINE ULTIMO DI PAGAMENTO.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTICINQUE** del mese di **MARZO** alle ore **19:30** , nella casa municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Funzione	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	Sindaco	X	
TIRONI SIMONA	Vicesindaco		X
BERTOZZI CHRISTIAN	Assessore	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	Assessore		X
COLOSIO LUCA PIETRO	Assessore	X	
PLATTO FABIO	Assessore	X	
	Totali	4	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Renato Pasinetti (Sindaco)** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla presente:

- sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;
- il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente);

VISTI:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/02/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto *“possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^A gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
- l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui *“venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistenti.*

CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 il quale prevede che: *“A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq.”*

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.”*;

DATO ATTO che, per consentire l'elaborazione e l'invio dei bollettini di pagamento a seguito dell'approvazione del presente atto, si rende necessario prorogare il termine di scadenza al 30/04/2019;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla responsabile del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di approvare per l'anno 2019 le tariffe allegate, per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prorogare il termine di versamento dell'imposta al 30/04/2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine indicato dall'art. 13 comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
4. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della:
 - trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

5. di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

La Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Rag. Renato Pasinetti

il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Travagliato, li _____

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).

[] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Travagliato, li _____

Il Segretario Comunale
Siciliano Dott. Domenico
